Rapporto

numero	data	Dipartimento
6032 R	18 giugno 2008	CONSIGLIO DI STATO

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 19 febbraio 2008 concernente l'adeguamento al diritto superiore delle leggi generali sulla protezione dei dati personali in virtù dell'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino e dell'adesione al protocollo aggiuntivo della convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa

A. INTRODUZIONE 2

1. Oggetto della proposta del Consiglio di Stato 2

2. Gli Accordi di associazione a Schengen (AAS) e Dublino (AAD) tra la Svizzera e l'Unione europea - Il Sistema d'informazione di Schengen (SIS) 2

3. Il Protocollo aggiuntivo (STE n. 179) alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (STE n. 108) concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati 3

B. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE..... 3

1. Norme costituzionali 3

2. Legge federale e leggi cantonali 4

C. PROPOSTE DI MODIFICA 4

1. L'applicazione del diritto internazionale e del diritto federale: ripercussioni per il Cantone Ticino secondo il messaggio governativo e i recenti sviluppi normativi federali..... 4

a. Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981 (STE n. 108) 5

b. Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (STE n. 179) 5

c. Associazione della Svizzera agli accordi di Schengen e Dublino 5

d. Modifica del 24 marzo 2006 della legge federale sulla protezione dei dati 6

2. I lavori commissionali – L'audizione del Cancelliere dello Stato e del Responsabile per la protezione dei dati del Cantone Ticino 6

3. Le modifiche proposte dalla Commissione rispetto al messaggio governativo 11

D. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 12

E. CONCLUSIONI..... 12

DISEGNO DI LEGGE 13

A. INTRODUZIONE

1. Oggetto della proposta del Consiglio di Stato

Con messaggio del 19 febbraio 2008 il Consiglio di Stato propone alcune modifiche puntuali della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 1.6.1.1) e della legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol; RL 1.6.1.2), modifiche rese necessarie in particolare dall'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, che vincola anche i Cantoni, e dall'adesione al protocollo aggiuntivo alla convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati.

2. Gli Accordi di associazione a Schengen (AAS) e Dublino (AAD) tra la Svizzera e l'Unione europea - Il Sistema d'informazione di Schengen (SIS)

Il 5 giugno 2005 il popolo ha approvato l'associazione della Svizzera all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea (UE) e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di Schengen) e all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (Accordo di Dublino).

Gli Accordi di associazione a Schengen (AAS) e Dublino (AAD) tra la Svizzera e l'Unione europea, firmati il 26 ottobre 2004, sono stati adottati dalle Camere federali il 17 dicembre 2004 (FF 2004 6343) e sono entrati in vigore il 1° marzo 2008 (RS 0.360.268.1). Per quel che riguarda l'ambito che interessa il presente rapporto furono così poste le basi giuridiche per collegare la Svizzera al Sistema d'informazione di Schengen (SIS), il sistema comune di ricerca di persone e oggetti degli Stati Schengen.

Mercoledì 7 maggio 2008 il Consiglio federale ha messo in vigore l'ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE ("Supplementary Information Request at the National Entry") [Ordinanza N-SIS] nonché le disposizioni di legge per la N-SIS e l'ufficio SIRENE nel CP [Ordinanza sull'entrata in vigore parziale del decreto federale del 17 dicembre 2004 (RS 362) che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, del 7 maggio 2008 (RU 2008 2227)].
Con l'Ordinanza sull'entrata in vigore parziale del decreto federale del 17 dicembre 2004 il Consiglio federale ha stabilito in particolare l'entrata in vigore il 1° giugno 2008 degli articoli 355c, 355d e 355e CP, inseriti nell'articolo 3 numero 4 del decreto federale.

Con l'Ordinanza N-SIS il Consiglio federale esercita il suo diritto di disciplinare questioni importanti concernenti la messa in opera di N-SIS. In primo piano vi è il disciplinamento dei diritti d'accesso per il trattamento dei dati in N-SIS, della comunicazione di questi dati e dei diritti delle persone interessate, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la consultazione, la ratifica e la distruzione dei dati che le riguardano. Il Consiglio federale ha inoltre stabilito nell'Ordinanza N-SIS l'organizzazione e i compiti dell'ufficio SIRENE. L'ufficio SIRENE costituirà il centro di contatto nazionale dell'Ufficio federale di polizia per lo scambio d'informazioni concernenti le segnalazioni in SIS.

Dal 9 giugno 2008 - come deciso all'unanimità e senza discussione dai ministri degli interni dell'Unione europea (UE) il 5 giugno 2008 a Lussemburgo - la Svizzera riceverà i

dati da trattare del Sistema d'informazione di Schengen (SIS). Per l'UE, infatti, la protezione dei dati elvetica è da considerarsi soddisfacente. Vi è in particolare conformità sostanziale, dal profilo organizzativo-operativo, del sistema della protezione dei dati in Svizzera con quello dell'UE.
La messa a disposizione dei dati da trattare del SIS è fondamentale per procedere alla messa in rete tecnica in vista dell'adesione allo spazio Schengen che sarà realtà a partire dal dicembre 2008.
La decisione del 5 giugno 2008 ribadisce quella del 20 luglio 2000 della Commissione, con la quale l'UE aveva classificato la Svizzera fra gli Stati terzi che offrono un livello di protezione dei dati adeguato ai fini dell'art. 25 n. 2 della direttiva 95/46/CE, attestando così che, nell'insieme, la legislazione svizzera offre un livello di protezione pressoché equivalente a quello della direttiva 95/46/CE (messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2003 concernente la revisione della LPD e il decreto federale concernente l'adesione della Svizzera al protocollo aggiuntivo alla convenzione n. 108; FF 2003 pag. 1900).

3. Il Protocollo aggiuntivo (STE n. 179[1]) alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (STE n. 108) concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati

Il Protocollo aggiuntivo (Série des traités européens STE n. 179; recte n. 181) alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (STE n. 108) concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati, aperta alla firma il 28 gennaio 1981 e ratificata dalla Confederazione il 2 ottobre 1997, è stato concluso sotto l'egida del Consiglio d'Europa a Strasburgo l'8 novembre 2001 (cfr. RS 0.235.11) ed è entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2008. Esso sancisce, riassuntivamente, che le *autorità di controllo in materia di protezione di dati* esercitino le loro funzioni in *assoluta indipendenza* e che venga assicurata, con l'intensificarsi degli *scambi internazionali* di dati a carattere personale, la *protezione effettiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,* e, segnatamente del *diritto al rispetto della vita privata* art. 8 CEDU (Convenzione del 4 novembre 1950 sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali CEDU; RS 0.101) *e alla libertà d'espressione* (art. 10 CEDU) in relazione con tali scambi.
Giusta l'art. 4 della Convenzione STE n. 108, ogni Stato membro adotta, nell'ambito del suo diritto interno, le misure necessarie per dare effetto ai principi fondamentali per la protezione dei dati enunciati agli art. 5 - 11 della normativa. Questo obbligo incombe non solo alla Confederazione, ma anche ai Cantoni.

B. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

1. Norme costituzionali

Come ricorda il messaggio governativo, la *protezione dei dati personali* costituisce un elemento centrale della tutela della personalità e della sfera privata. Essa è sancita, quale diritto individuale, sia a livello costituzionale federale che cantonale, rispettivamente dall'art. 13 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e dall'art. 8 cpv. 2 lett. d della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 1.1.1.1). Tali norme hanno il seguente tenore:

[1] Secondo quanto risulta dalla banca dati "Droits de l'Homme et affaires juridiques" del Consiglio d'Europa (cfr. http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/coopération_juridique/Protection_des_données/) e a differenza di quanto indicato erroneamente in RS 0.235.11 si tratta di STE n. 181 e non n. 179. I riferimenti nel presente rapporto, che ha adottato la numerazione della RS, devono essere adattati di conseguenza alla normativa convenzionale.

Art. 13 cpv. 2 Cost.:

Protezione della sfera privata

(...)

[2]Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

Art. 8 cpv. 2 lett. d) Cost./TI:

Diritti individuali

(…)

[2]Sono in particolare garantiti:

(…)

d) la tutela della sfera privata e dei dati personali e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, domandarne la rettifica se errati e esigere di essere protetto contro una loro utilizzazione abusiva;

2. Legge federale e leggi cantonali

L'attuazione della protezione dei dati, a livello legislativo, compete sia alle autorità federali che a quelle cantonali.
Con la legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD; RS 235.1) la *Confederazione* disciplina il trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche operato da organi federali e da persone private.
I *Cantoni* sono competenti per legiferare in materia di trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche da parte di organi pubblici cantonali e comunali, come pure da altri enti e corporazioni di diritto pubblico cantonale e da persone fisiche e giuridiche del diritto privato cui siano demandati compiti pubblici cantonali.
Spetta alla Confederazione, rispettivamente ai Cantoni, istituire le relative autorità preposte al controllo dell'applicazione delle normative.
Il Cantone Ticino disciplina la protezione dei dati nella legge (quadro) LPDP, entrata in vigore il 10 luglio 1990 (BU 1990, 209), già oggetto di una prima revisione parziale e puntuale (con L 13.12.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 383), motivata dall'entrata in vigore, avvenuta il 1° luglio 1993, della LPD federale e dalle esperienze fatte nei primi dieci anni della sua applicazione. Per i dettagli su questa normativa e sulla precedente revisione si rimanda integralmente al messaggio governativo, al riguardo preciso e esaustivo.
Accanto alle modifiche introdotte con la L 13.12.1999 fu promulgata una nuova normativa generale, la legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali (LPDPpol), che riveste carattere speciale nei confronti della LPDP, e riguarda la specifica attività della polizia. La novella legislativa, del 13 dicembre 1999, è entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (BU 2000, 386).

C. PROPOSTE DI MODIFICA

1. L'applicazione del diritto internazionale e del diritto federale: ripercussioni per il Cantone Ticino secondo il messaggio governativo e i recenti sviluppi normativi federali

Come ricorda il messaggio governativo, i recenti impegni della Svizzera a livello internazionale e la modifica del 24 marzo 2006 della legge federale sulla protezione dei

dati comportano alcune ripercussioni anche per i Cantoni; da qui l'obbligo per il legislatore ticinese di intervenire nuovamente a livello normativo, adeguando le proprie norme al diritto superiore.

a. Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981 (STE n. 108)

Secondo l'Esecutivo il diritto ticinese è conforme alla convenzione STE n. 108. Va ricordato che, sempre secondo il Consiglio di Stato, la LPDP si fonda ampiamente su una normativa modello del 1° febbraio/25 marzo 1983 elaborata da un comitato di esperti in seno alla Conferenza dei Direttori cantonali di giustizia e polizia, che a sua volta si ispirava alla convenzione citata, seppur allora non ancora ratificata dalla Svizzera. Con la revisione del 13 dicembre 1999, alcuni requisiti (in particolare l'istituzione del preposto alla protezione dei dati e di un'autorità ricorsuale) sono stati ulteriormente affinati. Sotto questo profilo il diritto cantonale vigente non necessita di modifiche.

b. Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001 alla convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati (STE n. 179)

Come ricordato nell'introduzione, gli Stati parti alla convenzione n. 108 hanno redatto un protocollo aggiuntivo (RS 0.235.11), che è stato approvato dalle Camere federali il 24 marzo 2006 (FF 2006 3391), congiuntamente al disegno di revisione della LPD (FF 2006 3291). Il protocollo aggiuntivo obbliga ogni Stato parte a istituire un'autorità di controllo che eserciti le sue funzioni in "assoluta indipendenza" e che disponga in particolare di poteri d'indagine e d'intervento così come di quello di stare in giudizio o di denunciare le violazioni del diritto interno all'autorità giudiziaria competente (art. 1). Il protocollo aggiuntivo esige inoltre che ogni Stato parte autorizzi la comunicazione di dati verso uno Stato terzo unicamente se quest'ultimo assicura un livello di protezione adeguato (art. 2). L'adesione della Svizzera al protocollo aggiuntivo vincola anche i Cantoni, i quali devono dunque adeguare la loro legislazione alle esigenze di tale protocollo aggiuntivo (FF 2003 1929), entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2008.
Spetta a ogni Cantone esaminare la conformità del suo diritto alle innovazioni sopra menzionate. Alla stessa stregua di altri, anche il Cantone Ticino non ottempera completamente alle esigenze del protocollo aggiuntivo, in particolare per quanto riguarda i temi dell'indipendenza istituzionale del Responsabile per la protezione dei dati quale autorità di controllo, del diritto di ricorso a favore di quest'ultimo e della trasmissione di dati personali all'estero. L'adattamento del diritto cantonale alle esigenze del protocollo aggiuntivo è obbligatorio nei settori che esulano dall'applicazione del diritto federale e quindi della LPD federale.
La mancanza d'indipendenza degli incaricati federali e cantonali della protezione dei dati risalta ancora di più alla luce delle osservazioni formulate dall'UE il 5 giugno 2008. Nel rapporto UE si dice a chiare lettere che la nomina dell'Incaricato federale della protezione dei dati da parte del Consiglio federale (e non da parte del Parlamento o almeno senza una conferma da parte del Parlamento) non risponde ai criteri d'indipendenza richiesti a livello convenzionale. *Mutatis mutandis* ciò vale anche per il preposto ticinese alla protezione dei dati.

c. Associazione della Svizzera agli accordi di Schengen e Dublino

Come ricorda il messaggio governativo l'obiettivo di questi accordi è di favorire una stretta collaborazione della Svizzera con l'UE negli ambiti della polizia, della giustizia e dell'asilo. Il sistema d'informazione di Schengen (SIS), fulcro della cooperazione in materia di

polizia, è una banca dati informatica di dimensione europea che permette di scambiare informazioni in merito a persone ricercate dalla polizia, soggette a divieto d'entrata o scomparse e a oggetti rubati. Consapevole del fatto che tali sistemi possono costituire ingerenze gravi nei diritti della personalità dei cittadini, l'UE ha parallelamente emanato delle regole assai severe sulla protezione dei dati, che la Svizzera è chiamata a recepire in virtù, appunto, della sua associazione a Schengen e Dublino.
Gli accordi citati hanno *effetti diretti sulla protezione dei dati personali,* materia, questa, che è regolamentata da disposizioni diverse del diritto comunitario, a dipendenza degli ambiti di collaborazione considerati. Per i dettagli dell'*acquis di Schengen* si rimanda integralmente al messaggio, al riguardo esaustivo.
Nell'acquis di Schengen, le prescrizioni relative alla protezione dei dati che la Svizzera deve trasporre nel proprio diritto sono descritte in modo dettagliato. In particolare, per quanto riguarda il primo pilastro oggetto di Schengen/Dublino, ogni elaborazione di dati personali dovrà rispettare le esigenze della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (direttiva 95/46/CE): secondo il messaggio del Consiglio federale, i Cantoni devono trasporre la direttiva 95/46/CE nelle disposizioni del diritto cantonale che regola i vari settori del primo pilastro coperti da detti accordi (messaggio Accordi bilaterali II; FF 2004 5474 segg.). Inoltre, un'autorità cantonale (indipendente) deve essere incaricata di controllare che le norme dell'accordo di Schengen siano rispettate (messaggio Accordi bilaterali II; FF 2004 5482).
Come detto nell'introduzione, per l'UE la protezione dei dati elvetica - compresa quella di competenza cantonale - è da considerarsi soddisfacente. Ciò non significa, tuttavia, che la LPDP ticinese adempia completamente, e in ogni punto, le esigenze comunitarie: ciò vale in modo particolare, come in altri Cantoni, per quanto riguarda l'indipendenza istituzionale del Responsabile per la protezione dei dati quale autorità di controllo, nonché del suo diritto di ricorso.

d. Modifica del 24 marzo 2006 della legge federale sulla protezione dei dati

Come indicato nel messaggio governativo, il 24 marzo 2006 le Camere federali hanno approvato un'importante revisione della LPD. Tra gli oggetti principali figura anche la garanzia di un livello di protezione adeguato in materia di accesso, utilizzazione, protezione e controllo dei dati federali, allorquando questi ultimi sono trattati da autorità cantonali o comunali (art. 37 LPD, nuova versione). In virtù della revisione, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, il diritto federale sarà applicabile non soltanto quando il trattamento di dati personali effettuato da organi cantonali in virtù del diritto federale non è retto da disposizioni cantonali sulla protezione dei dati (come stabilisce l'art. 37 LPD nella sua vecchia versione), ma anche quando tali disposizioni cantonali non offrono un livello di protezione adeguato ai sensi della convenzione n. 108.
Poiché il diritto ticinese è conforme a tale convenzione, tale regola non dovrebbe avere una portata pratica rilevante, premesso evidentemente l'adeguamento della normativa cantonale al protocollo aggiuntivo a detta convenzione. Per i dettagli si rimanda integralmente al messaggio governativo.

2. I lavori commissionali - L'audizione del Cancelliere dello Stato e del Responsabile per la protezione dei dati del Cantone Ticino

Il relatore, durante la seduta del 28 maggio 2008, ha illustrato ai commissari *i principali elementi della revisione proposta,* che sono i seguenti:

- *Applicabilità della LPDP alle procedure amministrative di prima istanza:* questa regola diventa esplicita; come finora, spetterà comunque al diritto speciale di procedura regolamentare gli aspetti necessari e peculiari della protezione dei dati (art. 3 cpv. 1 LPDP).
- *Trasmissione di dati personali all'estero:* il nuovo articolo di legge precisa, in sostanza, le condizioni alle quali è possibile trasmettere dati in Stati ove mancasse una legislazione che assicuri una protezione adeguata della persona (art. 14a LPDP).
- *Controllo preliminare:* è introdotto un dovere di informazione degli organi responsabili al preposto alla protezione dei dati prima della messa in opera di elaborazioni di dati che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone (art. 18 cpv. 2 LPDP); ciò per consentire in modo effettivo il cosiddetto controllo preliminare (art. 30a lett. f LPDP).
- *Funzione e competenze dell'autorità di vigilanza e controllo:* in conformità al diritto superiore, la legge esplicita in modo più preciso la funzione, l'organizzazione e l'indipendenza del Responsabile per la protezione dei dati (ora denominato "Incaricato cantonale della protezione dei dati"), i compiti, i poteri d'indagine e d'intervento (segnatamente mediante raccomandazione) così come quello di stare in giudizio o di portare alla conoscenza della competente autorità giudiziaria (in particolare esercitando, quale novità, il diritto di ricorso) le violazioni delle disposizioni sulla protezione dei dati (art. 30, 30a e 30b LPDP; art. 27 e 30 LPDPpol).
- *Nuova autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale:* per soddisfare pienamente le esigenze in materia di giurisdizione amministrativa, viene introdotta la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere eventuali ricorsi in materia, segnatamente contro le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati, che viene mantenuta come autorità indipendente di denuncia e ricorso; anche l'Incaricato cantonale della protezione dei dati e l'organo che elabora i dati interessato sono legittimati a ricorrere contro le decisioni di quest'ultima (art. 31a LPDP; art. 31 LPDPpol).
- *Sanzioni:* si concentra la sanzione penale dell'art. 32 alle violazioni della legge e di condizioni speciali da parte di privati incaricati dall'ente pubblico di elaborare dati personali ai sensi dell'art. 16 LPDP, come tali non sottoposti al vincolo del segreto d'ufficio; la competenza di perseguirle spetta al Ministero pubblico (art. 32 LPDP).

Il relatore ha ricordato che si è colta l'occasione di questa revisione anche per apportare alcuni correttivi alla legge, la cui opportunità è emersa nella sua applicazione pratica, e per assicurare pienamente l'adeguamento del diritto cantonale alle nuove esigenze in materia di giurisdizione amministrativa.

Il 4 giugno 2008 la Commissione ha proceduto all'audizione del Cancelliere dello Stato Giampiero Gianella e il dott. Michele Albertini, Responsabile per la protezione dei dati del Cantone Ticino.
Il Cancelliere dello Stato ha spiegato in ingresso la ragione della sua partecipazione all'audizione, legata innanzitutto al fatto che la collocazione amministrativa del Responsabile per la protezione dei dati è la Cancelleria dello Stato. Ha accompagnato l'attuale Responsabile, dott. Albertini, per dare alla Commissione informazioni sull'evoluzione della protezione dei dati e sull'importanza che essa riveste per il Governo. Il messaggio dà atto dei mutamenti importanti operati negli ultimi anni dal Cantone, vari dei quali imposti dal diritto superiore. Ha poi informato i commissari che negli scorsi mesi il Ticino e altri Cantoni sono stati oggetto di un'approfondita ispezione da parte di una Commissione dell'Unione europea compiuta per verificare gli apparati chiamati ad applicare le disposizioni derivanti dagli accordi di Schengen-Dublino in materia di

protezione dei dati. Il Cantone Ticino (dove l'ispezione è avvenuta il 12 marzo 2008) è stato giudicato complessivamente in modo molto positivo.
Dopo aver aggiornato la Commissione sui lavori riguardanti la legge sull'informazione[2], il Cancelliere dello Stato - rinviando per le spiegazioni di dettaglio sulle modifiche della Legge sulla protezione dei dati a quanto avrebbe in seguito esposto il dott. Albertini - ha sottolineato che in materia di protezione dei dati personali il Consiglio di Stato ha voluto porre l'attenzione su alcune condizioni imprescindibili fissate dal diritto superiore e il cui rispetto è stato verificato dagli ispettori dell'Unione europea:

1. l'Incaricato per la protezione dei dati deve essere collocato in una posizione di autonomia la più ampia possibile. Pur essendo nominato dal Consiglio di Stato, deve godere di piena autonomia rispetto all'Amministrazione cantonale;
2. l'Incaricato deve poter stare in giudizio, quindi proporre ricorsi contro situazioni che possono essere suscettibili di contestazione;
3. l'Incaricato deve disporre di mezzi e risorse adeguati per svolgere la sua funzione di vigilanza e di garante effettivo in materia di protezione dei dati. Da parte della commissione ispettiva su questo aspetto si è insistito molto. Chiaramente i mezzi e le risorse possono essere accordati compatibilmente con la situazione finanziaria del Cantone. Sulla base delle esperienze che si raccoglieranno si compirà poi una valutazione delle necessità a livello finanziario. Il Preventivo 2009 considera le esigenze minime poste dai compiti futuri dell'Incaricato e della Commissione cantonale della protezione dei dati, che perderà la sua attuale, parallela, funzione di organo consultivo del Consiglio di Stato (a beneficio dell'Incaricato), operando unicamente quale autorità di ricorso e di denuncia di prima istanza;
4. nel Cantone la protezione dei dati è ancora poco nota; un compito che dovrà svolgere l'Incaricato è anche quello di sensibilizzare in proposito le amministrazioni locali.

Il Responsabile per la protezione dei dati, dott. Michele Albertini, ha esposto i dettagli della novella legislativa. La materia è molto tecnica e si basa sulla necessità di adeguare il diritto cantonale alle esigenze del diritto superiore. L'adeguamento è comunque minimo, perché la legge ticinese, pur essendo del 1987, ha dato finora buona prova di sé e non occorre stravolgerla. L'occasione è stata comunque propizia per proporre alcune modifiche.
Il punto principale riguarda l'indipendenza e l'autonomia operativa del preposto alla protezione dei dati. Di fatto l'autonomia è già garantita - perché nella sua attività nessuno gli dice come e dove deve operare e controllare - e si tratta solo di ancorarla esplicitamente nella legge.
Vi sono alcune altre modifiche specifiche. Una delle più importanti concerne l'obbligo di informazione preliminare da parte dei Servizi dello Stato. Quando l'Amministrazione cantonale intende creare un progetto che rischia per la sua ampiezza o per la sua struttura di ledere la personalità e la protezione dei dati, occorre che l'Amministrazione informi preliminarmente l'Incaricato per la protezione dei dati, affinché possa verificare la compatibilità del sistema con le normative sulla protezione dei dati.
Una nuova norma colma la lacuna concernente la trasmissione di dati personali all'estero. L'autorità che intende trasmettere i dati dovrà assicurarsi che vi sia una protezione

[2] Il gruppo di lavoro incaricato dal Consiglio di Stato di proporre un progetto di legge è a buon punto. È stato preparato un nuovo testo sulla base di quello del 2001, che era stato sottoposto a consultazione e poi tenuto in sospeso, in attesa di conoscere quanto si stava muovendo a livello federale e negli altri Cantoni. Il progetto originario è stato sensibilmente trasformato; il gruppo di lavoro sta compiendo la prima lettura del nuovo progetto di legge, preparato dal Consulente giuridico del Consiglio di Stato e dal dott. Michele Albertini. Nei tempi stabiliti si dovrebbe riuscire a sottoporre al Governo un progetto di messaggio, che considererà ampiamente anche le richieste e gli obiettivi dell'iniziativa popolare "per una legge sulla trasparenza". Il testo in preparazione tratterà il principio dell'informazione in generale e in particolare il principio dell'accesso ai documenti ufficiali - non solo dell'Amministrazione cantonale, ma anche del parastato e degli enti locali - con evidentemente una serie di eccezioni, sulla base delle esperienze compiute dalla Confederazione e da altri Cantoni, quali ad esempio Vaud e Neuchâtel.

adeguata della persona, in particolare per la trasmissione verso Paesi in cui una protezione adeguata non è assicurata dalla legge. Normalmente la trasmissione di dati avviene verso Paesi europei, perciò il problema non si pone; ci sono invece rischi se i dati devono essere inviati ad esempio verso gli Stati Uniti, la Cina o altre nazioni.
Nella legge è stato esplicitato che essa è applicabile anche alle procedure amministrative di prima istanza; sarà comunque il diritto speciale di procedura che dovrà regolamentare le esigenze della protezione dei dati nei singoli settori (in particolare la Magistratura).
Le competenze dell'Incaricato sono accresciute non solo per quanto riguarda la sua indipendenza operativa, ma anche per quanto riguarda la vigilanza e il controllo: l'Incaricato avrà diritto di ricorso, avrà la facoltà di emanare raccomandazioni e la facoltà di restare in giudizio e di adire le autorità giudiziarie.
La Commissione per la protezione dei dati perderà la sua funzione consultiva per il Consiglio di Stato (che passerà all'Incaricato) e sarà unicamente autorità di ricorso e di denuncia. Quest'anno verrà rinnovata nella sua composizione e verrà resa più indipendente dall'Amministrazione.
Un altro obiettivo del messaggio è quello di garantire pienamente il rispetto delle esigenze federali in materia di giurisdizione amministrativa. Per evitare qualsiasi problema si è scelta la soluzione più semplice, ovvero creare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a pronunciarsi contro le decisioni della Commissione cantonale della protezione dei dati.
Un'altra modifica proposta dal messaggio concerne le sanzioni. La funzione dell'Incaricato come autorità di mediazione e come autorità che consiglia i cittadini e gli organi dello Stato non si concilia con il suo diritto e dovere di emanare sanzioni. Se chi si rivolge all'Incaricato subisce una sanzione perché non ha trattato adeguatamente dei dati, il rischio concreto è che più nessuno chieda consiglio all'Incaricato e si crei un accresciuto potenziale di violazioni. Perciò si è ritenuto di concentrare le sanzioni sulle violazioni più importanti e che tendono col tempo a crescere; in modo particolare nel settore dell'outsourcing. Lo Stato sempre più spesso tende a esternalizzare certe attività, ciò che comporta la trasmissione di dati personali a terzi. I privati a cui sono affidati dall'ente pubblico compiti per il cui svolgimento devono trattare dati personali sono tenuti, già oggi, a rispettare determinati obblighi e condizioni e a firmare delle convenzioni; la vera novità consiste in una norma penale che sanzionerà le violazioni della legge e di condizioni stipulate e nel regime delle competenze, che saranno del Ministero pubblico. Rimangono come finora riservate tutte le disposizioni sulla responsabilità dello Stato, quindi anche le violazioni da parte di organi dello Stato rimarranno suscettibili di denuncia.
Riguardo alla questione della vigilanza su Consiglio di Stato e Gran Consiglio, esclusa dall’art. 30a lett. a) LPDP nella versione contenuta nel messaggio governativo ("Tale sorveglianza non può essere esercitata sul Gran Consiglio e sul Consiglio di Stato"), il dott. Albertini ha osservato che alcuni Cantoni avevano escluso dal campo di sorveglianza dell'Incaricato l'attività del Legislativo e dell'Esecutivo, basandosi sul principio che non si può sorvegliare la propria autorità di nomina. Anche il Ticino aveva deciso di procedere in modo analogo, venne quindi posta una riserva all'art. 30 lett. a) seconda frase LPDP. Dopo ulteriori valutazioni si è ritenuto - allineandosi alle nuove esigenze convenzionali - che l’Incaricato dovrà avere anche la competenza di controllare, dal profilo del rispetto della protezione dei dati, il Legislativo, l'Esecutivo e il Giudiziario. Si tratta perciò di stralciare dalla versione dell'art. 30 lett. a) LPDP contenuta nel messaggio il secondo periodo, ritornando alla situazione sostanziale attuale. Possibile conseguenza del mancato rispetto delle indicazioni dell'Incaricato per la protezione dei dati da parte dei poteri ricordati sarebbe una responsabilità dello Stato.
Per quanto attiene ai costi: la modifica proposta dal messaggio è finanziariamente neutra. Il Servizio protezione dati dispone, di per sé, di un nuovo giurista al 50%, ma in realtà - con la nomina al 1° gennaio di un nuovo e valido collaboratore - si è riattivata un'unità che

era presente fino a due anni fa. Al di là degli obblighi derivanti dagli accordi con l'UE, per svolgere il lavoro in modo adeguato bisogna disporre dei mezzi necessari. Se il Servizio è privo di mezzi adeguati, non gli si possono rimproverare eventuali ritardi o lacune. Con la dotazione attuale non dovrebbero esserci problemi. Il nuovo giurista lavora a metà tempo per il Servizio ricorsi e a metà tempo per il Controllo cantonale delle finanze (CCF). In tal modo si è creata una sinergia tra i due servizi e sfruttando le ispezioni compiute dal CCF si potrà verificare anche l'aspetto della protezione dei dati.
In sede di preventivo 2009 è stato proposto un aumento di fr. 20'000.- per poter assegnare perizie o mandati esterni a specialisti, qualora ciò dovesse rivelarsi necessario. Il Ticino ha trovato una soluzione minima - rispetto ad altri Cantoni che hanno moltiplicato il loro budget - secondo una ragionevole politica dei piccoli passi. L'implementazione del Sistema di informazione di Schengen (SIS), banca dati che esige una collaborazione tra Confederazione e Cantoni, causerà dei costi e non è ancora chiaro come saranno ripartiti. Viste queste incertezze è sembrato poco saggio dimensionare eccessivamente il Servizio. C'è comunque la riserva di eventualmente sviluppare e potenziare le risorse degli organi preposti alla protezione dei dati.
Quando è stato approvato il messaggio governativo n. 6032, il Canton Ticino sapeva da poco che sarebbe potuto essere oggetto di ispezione da parte dell'Unione europea. Essa infatti, per consentire alla Svizzera di allacciarsi al SIS e di applicare i recenti trattati internazionali, prevedeva un'ispezione in vari campi e tra questi anche i servizi di protezione dei dati. Si prevedeva che l'ispezione toccasse la Confederazione e un Cantone importante come Zurigo, invece gli esperti europei hanno deciso di concentrarsi sui Cantoni interessanti dal punto di vista delle possibili violazioni della legge, quindi Cantoni di frontiera, Cantoni che dispongono di un aeroporto, ecc. Sono stati ispezionati: Zurigo, Ticino, Vaud, Friborgo. L’ispezione ad opera della quindicina di esperti dell’UE ha avuto luogo il 12 marzo 2008. La giornata è stata dedicata alla presentazione delle autorità di vigilanza e controllo ticinesi della protezione dei dati e della Polizia cantonale per quanto riguarda l'applicazione della legislazione cantonale sulla protezione dei dati. Gli esperti hanno presentato alle istanze europee l'esito delle ispezioni tramite un documento corposo, analizzato e rivisto da altri gremi europei. L'operazione si concluderà nel giugno 2008, quando un decreto dell’UE approverà il rapporto. In sede di ispezione sono state rivolte alla Svizzera alcune raccomandazioni (nessuna nazione ispezionata è stata esente da osservazioni), alle quali dovrà attenersi. Queste raccomandazioni sono contenute nel documento allestito dal Responsabile per la protezione dei dati del Canton Zurigo, in qualità di presidente della Primatim, ovvero la conferenza degli incaricati della protezione dei dati.
In sostanza l'Unione europea domanda che:

1. I Cantoni aggiornino la loro legislazione in materia di protezione dei dati entro ottobre 2008.
2. L'autorità per la protezione dei dati deve godere di indipendenza. Si è discusso se l'Incaricato debba essere nominato dal Governo o dal Parlamento. Non tutti gli esperti europei vedono di buon occhio che l'Incaricato sia nominato dal Governo, ma perché sono provenienti da nazioni in cui il Governo è più invasivo rispetto a quello svizzero. In Ticino la nomina da parte dell'Esecutivo è flessibile e comunque vi è sempre l'alta vigilanza da parte del Parlamento. L'indipendenza dell'Incaricato deve essere anche di ordine finanziario. Egli deve disporre di un budget proprio, che possa gestire autonomamente, ad esempio scegliendosi collaboratori. Il Ticino non ha compiuto questo passo, ma se dovesse dimostrarsene la necessità lo si prenderà in considerazione. L'Incaricato deve poi godere di indipendenza amministrativa e deve avere a disposizione sufficienti mezzi personali e finanziari in funzione dei compiti futuri, che saranno accresciuti (anche se non si sa ancora esattamente in che termini). Altre autorità e organi dello Stato non devono intromettersi nell'attività dell'Incaricato.

3. Le risorse dell'Incaricato dovranno essere adattate ai nuovi compiti.
4. I controlli dovranno essere aumentati, soprattutto in relazione all'attività della Polizia: si esige che la Polizia sia esaminata almeno una volta all'anno.
5. Dovranno essere rivolte maggiori informazioni al pubblico, soprattutto nell'ambito del SIS e nell'ambito dei diritti del cittadino. In parte le informazioni dovranno essere redatte in inglese, per i cittadini esteri.
6. Sarà accresciuta la cooperazione con la Confederazione e con gli altri Cantoni e con i consessi europei per l'applicazione uniforme delle normative sulla protezione dei dati. Comunica di far parte del gruppo ristretto che regola l'applicazione delle normative europee. Bisognerà quindi aumentare il know-how, la capacità e le conoscenze, partecipare a corsi formativi.

Alla domanda del relatore riguardante le *necessità di adeguamento di altre leggi* il dott. Albertini ha precisato che oltre ai regolamenti, di competenza del Consiglio di Stato, dovranno essere modificate due leggi:

1. La *Legge sull'assistenza sociopsichiatrica,* all'art. 39 cpv. 3, richiama gli art. 35 e 36 della Legge sulla protezione dei dati personali, che sanciscono la competenza della Commissione cantonale della protezione dei dati. Non è mai stato chiaro il significato di questa norma, anche perché i materiali non lo precisano. Si propone di stralciare il capoverso citato e semplicemente stabilire che è per il resto applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati.
2. La *Legge sul registro dei tumori* contiene un'incongruenza di fondo: all'art. 7 cpv. 1 stabilisce che *«il Registro è sottoposto alla vigilanza di una Commissione cantonale di vigilanza, e dell'Incaricato federale della protezione dei dati»*. A livello cantonale si è attribuita una competenza all'Incaricato federale. Si propone di stralciare la seconda parte del capoverso, specificando che della Commissione cantonale di vigilanza fa parte anche l'Incaricato cantonale per la protezione dei dati, come è già il caso attualmente.

3. Le modifiche proposte dalla Commissione rispetto al messaggio governativo

Alla luce dell'evoluzione della situazione, dell'approfondimento della tematica, dei chiarimenti sistematici e dottrinali effettuati nel frattempo e dell'audizione del Cancelliere dello Stato e del Responsabile per la protezione dei dati la Commissione ha ritenuto - rispetto a quanto contenuto nel Disegno di legge governativo - di apportare alcuni correttivi e modifiche alla legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), proponendo inoltre le necessarie modifiche della legge sull'assistenza sociopsichiatrica (LASP) e della legge sul registro dei tumori, e meglio:

- *l'aggiunta,* all'art. 30 cpv. 1 LPDP, seconda frase, che l'Incaricato cantonale della protezione dei dati, nominato dal Consiglio di Stato, è sottoposto all'alta vigilanza del Gran Consiglio *"che conferma la nomina";* il Consiglio di Stato condivide la proposta, come comunicato il 10 giugno 2008 alla Commissione della legislazione;
- *lo stralcio,* all'art. 30a lett. a LPDP, della seconda frase ("Tale sorveglianza non può essere esercitata sul Gran Consiglio e sul Consiglio di Stato");
- *la modifica* dell'art. 39 cpv. 3 e 4 LASP, stralciando l'attuale cpv. 3, sostituendolo con l'attuale cpv. 4, e riformulando completamente il cpv. 4;
- *la modifica* dell'art. 7 della legge sul registro dei tumori, stralciando l'ultima frase del cpv. 1 e riformulando il cpv. 2.

D. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La Commissione condivide il punto di vista del messaggio governativo riguardante i costi. Al momento attuale è difficile valutare l'impatto finanziario per l'ente pubblico dell'adesione a Schengen e Dublino, oltre che al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione n. 108, in particolar modo per quanto riguarda gli obblighi di vigilanza degli organi di protezione dei dati. Pur tenuto conto delle precisazioni fornite in sede di audizione la modifica legislativa proposta non dovrebbe comportare spese aggiuntive: l'evolvere della situazione fornirà indicazioni in merito alla necessità di eventualmente sviluppare e potenziare le risorse di detti organi.

E. CONCLUSIONI

Il presente rapporto propone al Gran Consiglio di approvare il disegno di legge, come indicato nel messaggio governativo e con le modifiche e aggiunte apportate dalla Commissione della legislazione.

Per la Commissione della legislazione:

Carlo Luigi Caimi, relatore
Bignasca M. - Carobbio - Dafond -
Dominé - Ghisletta D. - Gianoni - Guidicelli -
Kandemir Bordoli - Pantani (con riserva) -
Pedrazzini - Pestoni

Disegno di

LEGGE

sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987; modifica

LEGGE

sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol); modifica

LEGGE

sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 (LASP); modifica

LEGGE

sul registro dei tumori del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 19 febbraio 2008 n. 6032 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 giugno 2008 n. 6032 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

[1]Quando una procedura civile, penale o amministrativa è in corso, la protezione della persona interessata è garantita dalle legislazioni speciali. La presente legge si applica tuttavia anche in questo caso se la legislazione speciale non garantisce la persona in modo equivalente. La legge è sempre applicabile alla procedura amministrativa di prima istanza.

Art. 14a (nuovo)

d) trasmissione all'estero

[1]I dati personali non possono essere trasmessi all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.

[2]Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere trasmessi all'estero soltanto se:

a) garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all'estero;
b) la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;

c) nel caso specifico la trasmissione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia;
d) nel caso specifico la trasmissione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata;
e) la persona interessata ha reso i dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente alla loro elaborazione.

[3]L'organo responsabile informa l'Incaricato cantonale della protezione dei dati sulle garanzie ai sensi del capoverso 2 lettera a). Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

[4]Laddove una protezione adeguata sia assicurata, la trasmissione è lecita se sono adempiute le condizioni valide per la trasmissione di dati in Svizzera.

Art. 18 cpv. 2 (nuovo) e nota marginale

Automazione. Informazione

[2]Prima della messa in opera di elaborazioni di dati che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone, l'organo responsabile ne informa l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Art. 29

Abrogato.

TITOLO V – VIGILANZA, RIMEDI GIURIDICI E SANZIONI

Art. 30

Incaricato cantonale della protezione dei dati
a) Funzione e organizzazione

[1]Il Consiglio di Stato nomina un Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e controllo. Egli è sottoposto all'alta vigilanza del Gran Consiglio, che conferma la nomina, ed è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.

[2]L'Incaricato adempie la missione in modo autonomo e indipendente. Gli sono attribuite risorse adeguate.

[3]All'Incaricato sottostanno le elaborazioni di dati personali alle quali è applicabile la presente legge, come pure le elaborazioni di uffici e Istituti cantonali cui siano demandati compiti di diritto pubblico federale.

Art. 30a lett. a e f-j

b) Compiti generali

L'Incaricato cantonale della protezione dei dati segnatamente:

a) sorveglia l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati da parte dei soggetti ai sensi dell'articolo art. 2 capoverso 2;
f) esamina preliminarmente i progetti di atti legislativi e i provvedimenti rilevanti per la protezione dei dati, inclusi i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone;

g) esercita l'alta vigilanza in materia di protezione dei dati sugli Incaricati comunali per la protezione dei dati;
h) ogni anno presenta al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato un rapporto nel quale commenta la propria attività. Questo rapporto viene pubblicato;
i) è organo consultivo del Cantone in materia di protezione dei dati;
j) collabora, nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, con le altre autorità di controllo dei Cantoni, della Confederazione e degli altri Paesi, in particolare scambiando con loro ogni informazione utile.

Art. 30b

c) Competenze e modo d'intervento

[1]L'Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e di controllo interviene di propria iniziativa o su segnalazione di terzi.

[2]Egli accerta i fatti d'ufficio. Gli organi responsabili devono sostenere l'Incaricato nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare collaborare all'istruttoria.

[3]Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Incaricato può esigere dagli organi pubblici, e da terzi incaricati di elaborare dati personali o che da essi hanno ricevuto tali dati, informazioni orali o scritte riguardanti l'elaborazione di dati, consultare tutti i documenti e incarti relativi a determinate elaborazioni, effettuare ispezioni e chiedere la presentazione di elaborazioni nonché gli accessi ai loro sistemi informatici. All'Incaricato non può essere opposto il segreto d'ufficio.

[4]Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda all'organo responsabile di modificare o di cessare l'elaborazione. Egli informa della raccomandazione l'autorità superiore competente.

[5]Se interessi meritevoli di protezione di una persona sono in modo evidente minacciati o lesi, l'Incaricato può chiedere all'organo responsabile o all'autorità superiore competente di limitare o di cessare immediatamente l'elaborazione dei dati personali.

[6]Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, egli può deferire la pratica all'autorità superiore competente. La decisione di questa autorità è comunicata con atto formale alla persona interessata e all'Incaricato.

[7]L'Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso 6 e contro la decisione dell'autorità di ricorso.

Art. 31

Commissione cantonale per la protezione dei dati
a) Funzione e composizione

[1]Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale per la protezione dei dati.

[2]La Commissione è indipendente. Essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o un ex magistrato dell'ordine giudiziario che ne assume la presidenza.

[3]La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge.

Art. 31a (nuovo)

b) Competenze e procedura

[1]Ogni persona dei cui dati si tratta può far valere i diritti istituiti dalla presente legge chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati.

[2]La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell'organo che elabora i dati, o come denuncia contro quest'ultimo; l'organo che elabora i dati è parte nella procedura; il Consiglio di Stato può sempre intervenire come parte.

[3]La Commissione non è competente, se il ricorso contro la decisione è proponibile ad altro tribunale secondo una legge speciale, o se la domanda è già stata giudicata da un tribunale.

[4]La Commissione può sospendere il giudizio per promuovere un tentativo di conciliazione presso l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

[5]Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, l'organo che elabora i dati e l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Art. 31b (nuovo)

Autorità di vigilanza comunali

I comuni possono nominare una propria autorità di vigilanza, secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione.

Art. 32

Sanzioni

Chiunque elabori dati personali su mandato e, intenzionalmente, non si attenga alle condizioni stipulate, è punito a querela di parte con la multa sino a fr. 10'000.--.

Art. 33

Segreto d'ufficio

[1]L'organo che elabora i dati, le autorità di vigilanza e di ricorso, e i loro membri e funzionari, sono sottoposti all'obbligo di mantenere il segreto, riservati i casi in cui la trasmissione dei dati è prevista dalla legge.

[2]Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione delle rispettive funzioni.

[3]La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'articolo 320 del Codice penale.

Art. 35

Abrogato.

Art. 36

Abrogato.

II.

La legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 è modificata come segue:

Art. 27

Autorità di vigilanza

L'Incaricato cantonale della protezione dei dati esercita, nei confronti delle elaborazioni dei dati personali da parte della polizia, le competenze attribuitegli dalla legge sulla protezione dei dati personali.

Art. 30

A. Denuncia

[1]La persona dei cui dati si tratta può denunciare elaborazioni illegali all'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

[2]Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda al Comando della Polizia cantonale di modificare o di cessare l'elaborazione. Egli informa della raccomandazione la persona interessata e il Dipartimento competente.

[3]Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, il Comando della Polizia cantonale emette una decisione formale. Essa è comunicata alla persona interessata e all'Incaricato.

Art. 31 cpv. 1 e 3 (nuovo)

B. Ricorso

[1]Contro le decisioni del Comando della Polizia cantonale, la persona dei cui dati si tratta e l'Incaricato cantonale della protezione dei dati possono ricorrere alla Commissione cantonale per la protezione dei dati.

[3]Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, il Comando della Polizia cantonale e l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

III.

La legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 3 (stralcio e sostituzione con il testo dell'attuale cpv. 4) e cpv. 4 (nuovo testo)

[3]In casi particolari il CPSC può autorizzare la distruzione di dati concernenti un singolo utente su motivata richiesta di quest'ultimo.

[4]Per il resto è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

IV.

La legge sul registro dei tumori del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 7 (modifica)

Vigilanza

[1]Il Registro è sottoposto alla vigilanza di una Commissione cantonale di vigilanza.

[2]Il Consiglio di Stato nomina la Commissione cantonale dopo aver sentito il Direttore dell'Istituto cantonale di patologia e l'Ordine dei medici del Cantone Ticino. Della medesima fa parte anche l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

V.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.